



**Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Settore Attività Formativa**

**BANDO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

**Art. 60 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22
“Istituzione di un fondo rotativo per le agenzie formative”**

Deliberazione della Giunta regionale n. 36-12138 del 14/09/2009

1. Riferimenti normativi

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (di seguito Regolamento 800/08).
- Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).
- Comunicazione della commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - (2009/C 83/01 e successivi atti di recepimento e attuazione).
- Decisione della Commissione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy - Limited amount of compatibile aid under the Temporary Framework.
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
- Direttiva 2006/111/CE del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese e s.m.i.
- D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica".
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Decreto Legislativo 11 novembre 2003, n. 333 come integrato dal Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 226 "*Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la*

direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese” e s.m.i.

- Art. 60 della Legge Regionale 6 agosto 2009, n. 22 relativo all’istituzione di un fondo rotativo per le agenzie formative.
- DGR n. 37-12062 del 31/08/2009 - “Legge Regionale 6 agosto 2009 n. 22, art. 60 - Istituzione di un fondo rotativo per le agenzie formative. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni connesse alla gestione del fondo medesimo”.
- DGR n. 36-12138 del 14/09/2009 - “DGR n. 37-12062 del 31/08/2009 - Individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione e reintegro del fondo rotativo per le agenzie formative di cui all’art. 60 della L.R. n. 22/2009”.
- DGR n. 66-12256 del 28/09/09 - “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2010 in parziale attuazione della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22. Provvedimenti in materia di Agenzie Formative”.

2. Obiettivi del Bando

Con il fondo rotativo per le Agenzie Formative di cui all’Art. 60 della Legge Regionale 6 agosto 2009, n. 22 si intende, in questa fase, perseguire l’obiettivo previsto dalla **linea di intervento b)** di cui alla DGR n. 36-12138 del 14/09/2009, finalizzata a contrastare le condizioni di criticità delle Agenzie Formative nell’attuale fase di crisi economico-finanziaria.

3. Beneficiari delle agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla linea di intervento b):

le Agenzie Formative di cui alle lettere b) e c) dell’art. 11 della L.R. n. 63/95 la cui situazione di difficoltà, ai sensi della normativa comunitaria¹, si è manifestata successivamente al 1 luglio 2008 a causa della crisi finanziaria ed economica.

Le imprese beneficiarie non devono rientrare tra quelle che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla

¹ Ai sensi della normativa comunitaria per “impresa in difficoltà” si intende:

- **per le imprese di grandi dimensioni**, un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- **per le PMI**, un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento N 800/2008).

Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 658/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999². Detta situazione deve essere dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dal legale rappresentante, da allegare obbligatoriamente al modulo di domanda.

4. Iniziative agevolabili e dotazione finanziaria

Il presente Bando si propone di sostenere operazioni finanziarie destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, finalizzate a:

contrastare le particolari condizioni di criticità delle Agenzie Formative nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria mediante la definizione di piani aziendali di ristrutturazione e razionalizzazione volti al superamento delle cause di criticità aziendali e finalizzati al completo risanamento economico dell'azienda medesima.

La dotazione finanziaria del fondo rotativo per la realizzazione della linea di intervento b) è pari ad € 4.000.000,00.

5. Natura dell'agevolazione

L'aiuto si concretizza nella concessione di una garanzia regionale a costo zero che assiste fino all'80%³ di un finanziamento bancario, di importo minimo pari ad Euro 80.000,00 e massimo pari ad Euro 2.000.000,00, erogato dagli istituti di credito aderenti alle condizioni previste negli atti di convenzione con Finpiemonte S.p.A.

Il finanziamento ha una durata massima di 24 mesi. Il reintegro del finanziamento può avvenire con rate trimestrali, semestrali o annuali, secondo quanto indicato nei suddetti atti di convenzione.

L'aiuto è concesso ai sensi della seguente normativa:

- Comunicazione della commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, in particolare ai sensi del punto 4.2.;

² Vedere "Appendice 1" contenente, tra l'altro, l'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato (caso 17).

³ Salvo verifica della quota teorica disponibile per l'impresa a ricevere gli aiuti di importo limitato e compatibile ai sensi del punto 4.2 e ss. della Comunicazione e dalla normativa da essa derivata. Ne discende in particolare che la somma degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile" della Comunicazione citata, e degli aiuti "de minimis" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000,00 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

- Decisione della Commissione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy - Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework;
- D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", in particolare ai sensi dell'art. 3.

6. Spese ammissibili

Vengono di seguito indicate, a titolo esemplificativo, le spese ammissibili per la realizzazione dei piani aziendali.

Voci di costo di tipo "strutturale":

- spese derivanti da interventi di sviluppo degli impianti, delle attrezzature, di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di adeguamento alle norme sulla sicurezza;
- spese derivanti da interventi di implementazione della rete informatica e telematica finalizzate ad una maggiore efficienza nell'ambito della struttura formativa e nell'ambito delle connessioni con altre reti informatiche e telematiche.

Voci di costo di tipo "finanziario":

- spese derivanti da debiti tributari, previdenziali e/o bancari originate da mutui o aperture di credito nonché da interessi passivi su debiti contratti anche con operazioni ipotecarie, per adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle norme di sicurezza;
- spese derivanti da voci di costo non ammissibili rispetto all'attività realizzata nell'ambito degli affidamenti di Regione o Province regolati da apposite convenzioni e comunque riferibili all'attività di competenza delle agenzie formative;
- spese derivanti da voci di costo ammissibili rispetto all'attività realizzata nell'ambito degli affidamenti di Regione o Province regolati da apposite

convenzioni, non rimborsate, iscritte a bilancio e/o certificate, riferite all'attività di competenza delle agenzie formative;

- spese derivanti da rimborsi riferiti ad arretrati contrattuali.

Voci di costo di tipo “organizzativo”:

- spese derivanti da incentivi all'esodo del personale finalizzate ai piani di ristrutturazione aziendali;
- spese derivanti da azioni di formazione del personale finalizzate ai piani di ristrutturazione aziendali;
- spese derivanti da azioni di riorganizzazione interna di processo e di prodotto finalizzate ai piani di ristrutturazione aziendali.

Le spese suddette devono trovare esplicita definizione nei piani aziendali oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico di valutazione.

I piani aziendali devono essere obbligatoriamente allegati al modulo di domanda (pena la non ricevibilità della stessa) e redatti secondo i modelli standard appositamente predisposti e resi disponibili ai beneficiari.

7. Procedura di presentazione delle domande

Le domande di accesso al fondo rotativo per le Agenzie Formative devono essere compilate sugli appositi moduli predisposti dalla Regione Piemonte e da Finpiemonte S.p.A.

Le domande, compilate in originale, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate secondo le modalità sopra indicate, devono essere spedite, a partire **dal 26 ottobre 2009**, esclusivamente tramite posta A/R o corriere espresso, presso gli uffici di Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico 54, 10121 Torino.

La mancata presentazione delle domande secondo le modalità descritte comporterà la reiezione d'ufficio delle medesime.

Le agenzie formative beneficiarie delle provvidenze del fondo rotativo potranno presentare una nuova domanda di accesso all'agevolazione esclusivamente ad estinzione del finanziamento di cui alla precedente domanda e a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la realizzazione dei rispettivi piani aziendali approvati. La

concessione della nuova agevolazione potrà essere deliberata solo previa positiva valutazione di detta documentazione.

8. Istruttoria delle domande

Per la valutazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi del presente Bando è istituito, presso Finpiemonte S.p.A., un Comitato tecnico di valutazione composto da membri di Finpiemonte e della Regione Piemonte (di cui uno con funzioni di Presidente) ai quali si possono aggiungere, in qualità di membri tecnici, esperti esterni dei settori competenti nelle materie oggetto dei piani aziendali e i rappresentanti degli istituti di credito coinvolti nelle singole operazioni di finanziamento (questi ultimi senza diritto di voto).

Una volta accertate le condizioni di ricevibilità delle domande, Il Comitato tecnico di valutazione verifica, secondo l'ordine cronologico di arrivo, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo ai beneficiari ed esprime un parere sulla finanziabilità e ammissibilità delle domande, nonché sul merito e congruità dei piani aziendali.

Il giudizio viene espresso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel periodo sopra indicato può essere richiesta al beneficiario qualsiasi informazione o documentazione (ad eccezione di quelle obbligatorie richieste all'atto della presentazione della domanda) ritenuta necessaria ai fini della valutazione. Le eventuali richieste di informazioni/valutazioni interrompono i termini sopra indicati. In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

Al termine di questa fase viene inviata apposita comunicazione all'istituto di credito convenzionato con Finpiemonte S.p.A., e scelto dal beneficiario, per l'avvio dell'istruttoria finanziaria e di capacità creditizia del proponente.

In caso di valutazione positiva, che dovrà avvenire entro massimo 45 giorni, Finpiemonte S.p.A. delibera il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

9. Modalità di erogazione delle agevolazioni

Il finanziamento, costituito da fondi bancari viene erogato dall'istituto di credito prescelto dal beneficiario e convenzionato con Finpiemonte S.p.A. a seguito della concessione dell'agevolazione, e quindi della garanzia regionale. L'erogazione del finanziamento, e la

successiva eventuale escussione della garanzia, avverrà secondo quanto indicato nella convenzione stessa.

10. Tempi di realizzazione dei piani aziendali e rendiconti parziali e finali

Le Agenzie Formative, non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, dovranno fornire idonea documentazione attestante la realizzazione dei rispettivi piani aziendali approvati dal Comitato tecnico di valutazione.

Al fine di monitorare adeguatamente le fasi di realizzazione di detti piani, le Agenzie Formative sono tenute a presentare, al raggiungimento del 50% delle attività previste e comunque non oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, la documentazione riguardante lo stato di avanzamento relativa alla realizzazione dei piani aziendali.

Le procedure di verifica dei rendiconti parziali e finali, svolte con l'ausilio del Comitato tecnico di valutazione, saranno tese a verificare, anche con il ricorso ai controlli di cui al successivo punto 12, il pieno soddisfacimento degli obiettivi previsti nei piani aziendali approvati.

Eventuali richieste di proroga o varianti rispetto ai piani approvati dal Comitato tecnico di valutazione dovranno essere opportunamente motivate notificate, e potranno intendersi approvata esclusivamente previa valutazione e nulla osta da parte di Finpiemonte S.p.A.

11. Revoca delle agevolazioni e recuperi

Le agevolazioni concesse a favore delle agenzie formative beneficiarie del fondo rotativo potranno essere revocate nei casi in cui:

- a) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario;
- b) il piano aziendale non venga realizzato, oppure venga realizzato in maniera giudicata non esauriente e difforme da quello approvato in sede di concessione dell'agevolazione;
- c) si riscontrino, in sede di verifica della documentazione prodotta, l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- d) il beneficiario rinunci alla realizzazione del piano aziendale;

- e) il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo punto 12, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- f) non venga prodotta idonea documentazione sullo stato avanzamento lavori di cui al punto 10.

In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione concessa, il beneficiario dovrà: corrispondere l'importo dell'aiuto determinato all'atto di concessione della garanzia ai sensi della "Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) e successivi atti di recepimento e attuazione.

12. Controlli

Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, verranno effettuati controlli sulla effettiva realizzazione dei piani aziendali finanziati e in particolare si provvederà a controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. La Regione Piemonte potrà altresì promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

13. Regole di cumulo tra normative

Gli aiuti concessi ai sensi della "Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) e successivi atti di recepimento e attuazione, non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis" per i medesimi costi ammissibili.

La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile" della Comunicazione citata, qui applicata, e degli aiuti "de minimis" ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008 non deve superare 500.000,00 euro tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

Le agevolazioni di cui alla citata Comunicazione possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano

rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.